

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI



QUADERNO RAE 2

UNO CONTRO UNO:

**GUIDA ALLA GESTIONE DEI RAE PROVENIENTI DALLA
DISTRIBUZIONE, DAGLI INSTALLATORI E DAI CENTRI DI
ASSISTENZA TECNICA PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA
COMUNALI**

Ottobre 2012

a cura di



INDICE

1. IL D.M. 65/2010: SINTESI DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI.....	3
1.1 Disposizioni per i Comuni e per i distributori	3
1.2 I processi di gestione previsti: livello logistico e documentale (schemi)	5
2. IL PROTOCOLLO D'INTESA TRA I DISTRIBUTORI E I GESTORI DEI CDR. PRINCIPALI CONTENUTI	8
3. COME GESTIRE A LIVELLO TECNICO, OPERATIVO ED ECONOMICO I RAEE PROVENIENTI DALLA DISTRIBUZIONE, DAGLI INSTALLATORI E DAI CENTRI DI ASSISTENZA.....	10
3.1 Attività propedeutiche all'accettazione dei RAEE provenienti dall'uno contro uno	10
3.2 Attività di verifica e corretta gestione dell'uno contro uno all'interno del CdR.....	13
3.3 Come rispettare il D.M. 65/2010: scelte e opportunità in assenza di un CdR disponibile	15

1. IL D.M. 65/2010: SINTESI DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI

Il 4 maggio 2010 è stato pubblicato il D.M. 8 marzo 2010, n. 65 "Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature (GU 4 maggio 2010 n. 102)".

Si tratta del decreto attuativo, a lungo atteso:

- dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 151 del 2005 (*obbligo di ritiro gratuito da parte dei distributori, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura ad un nucleo domestico*);
- del comma 1-bis del medesimo articolo 6 del Decreto Legislativo n. 151 del 2005 (*individuazione, nel rispetto delle norme comunitarie e anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, di specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto dei RAEE ritirati da parte dei distributori*).

Il nuovo D.M. individua, quindi, modalità semplificate per la gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici: a) da parte dei distributori, al fine di rendere possibile la restituzione dei RAEE al sistema di gestione in capo ai produttori e la realizzazione degli obiettivi di recupero fissati a livello comunitario; b) da parte degli installatori e dei gestori di centri di assistenza di AEE, al fine di incentivarne il conferimento presso i Centri di Raccolta.

1.1 Disposizioni per i Comuni e per i distributori

La pubblicazione del Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei RAEE da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) - nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature - ha generato importanti cambiamenti nel sistema di gestione dei RAEE, soprattutto nella fase di raccolta separata degli stessi.

In particolare:

- i **Comuni** (D.Lgs. 151/05, art. 6 comma 1 lett. a) sono tenuti a garantire il ritiro gratuito, presso i Centri di Raccolta da essi organizzati e gestiti (o presso i CdR situati in altri Comuni con cui essi abbiano stipulato un'apposita convenzione), dei RAEE provenienti dai nuclei domestici prodotti nel proprio territorio e conferiti dai cittadini e dalla distribuzione;
- I **distributori** (D.Lgs. 151/05, art. 6, comma 1, lett. b) assicurano al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura di cui il cittadino intende disfarsi, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; inoltre essi provvedono, una volta verificata la possibilità di reimpiego, al trasporto dei RAEE presso i CdR.

Tali cambiamenti e il flusso della gestione dei RAEE sono sintetizzati ed evidenziati nello schema riportato in fig. 1.




Fig. 1 - Flusso della gestione dei RAEE

E' importante ricordare che il ritiro gratuito dei RAEE domestici può essere rifiutato dai distributori, dagli installatori e dai centri di assistenza tecnica esclusivamente qualora:

- a. sussista il rischio di contaminazione del personale incaricato al ritiro;
- b. risulti evidente che le apparecchiature non contengono i loro componenti essenziali o contengano rifiuti diversi dai RAEE.

In tali casi gli oneri del corretto smaltimento del RAEE rifiutato dal distributore saranno a carico del detentore dello stesso.

Per la prima volta in Italia, in ragione del D.M. 65/2010, i distributori, gli installatori e i centri di assistenza tecnica diventano quindi a tutti gli effetti attori del processo di raccolta dei rifiuti urbani, fino ad oggi in capo ai Comuni e ai Soggetti Gestori da essi delegati.

Gli obblighi in capo ai distributori sono i seguenti:

- offrire un servizio di ritiro gratuito in modalità "uno contro uno" al cliente, presso il suo domicilio oppure presso il punto vendita;
- provvedere al trasporto presso i CdR dei RAEE provenienti dai nuclei domestici. I distributori hanno anche la possibilità di depositare tali RAEE, a determinate condizioni e prima della consegna al CdR, in un "luogo di raggruppamento" (LdR) diverso dal punto vendita;
- adottare tutte le misure necessarie ad assicurare che i RAEE giungano al CdR nello stato in cui erano stati conferiti, senza quindi aver subito processi di disassemblaggio o sottrazione di componenti;
- informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e percepibili, anche tramite avvisi, con caratteri facilmente leggibili, posti nei locali commerciali.

1.2 I processi di gestione previsti: livello logistico e documentale (schemi)

Le modalità semplificate per la gestione dei RAEE da parte di distributori, installatori e centri di assistenza tecnica previste dal DM 65/2010 comportano in realtà una gestione logistica e documentale piuttosto complessa, peraltro soggetta alle medesime sanzioni previste per la gestione ordinaria dei rifiuti.

Lo schema rappresentato in fig. 2, relativo ai flussi documentali e logistici collegati ai distributori, evidenzia tale complessità e riporta in maniera facilmente visualizzabile e sintetica i seguenti elementi:

1. tutte le fasi di raccolta e trasporto previste dal D.M. 65/2010 e gestibili nella “forma semplificata”;
2. la documentazione di accompagnamento di tali fasi;
3. i documenti per i quali il D.M. 65/2010 prevede l’obbligo di compilazione/deposito presso il punto vendita, presso l’eventuale luogo di raggruppamento diverso dal punto vendita e presso il Centro di Raccolta.




Fig. 2 - Flussi logistici e documentali collegati alla gestione dei RAEE della distribuzione (uno contro uno)

In relazione a questo schema è importante sottolineare che:

- rientra nella fase di raccolta il raggruppamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici effettuato dai distributori, presso il punto vendita o presso un altro luogo (LdR), finalizzato al loro trasporto presso i Centri di Raccolta di cui all’art. 6 comma 1 del D.Lgs 151/2005;
- i distributori possono effettuare il trasporto dei RAEE al CdR con mezzi propri o di terzi con essi convenzionati;
- tutte le attività di raccolta e trasporto dei RAEE gestiti secondo le modalità previste dal D.M. 65/2010 devono essere effettuate previa iscrizione in un’apposita sezione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali; la presentazione della comunicazione per l’iscrizione va presentata alla Sezione Provinciale o Regionale dell’Albo territorialmente competente;

- i punti vendita o gli altri luoghi di raggruppamento (LdR) dei RAEE ritirati in modalità “uno contro uno” vanno anch’essi dichiarati in sede di iscrizione all’Albo (apposita sezione);
- tali aree di ritiro e deposito dei RAEE devono rispettare determinate condizioni e possedere specifiche caratteristiche;
- i RAEE depositati presso il punto vendita o in altro luogo di raggruppamento devono essere allontanati con cadenza mensile o al raggiungimento di 3.500 Kg complessivi (quantitativo massimo raggruppabile);
- i mezzi per il trasporto dei RAEE, secondo le modalità previste dal D.M. 65/2010, non possono superare i 3.500 Kg di portata massima (e i 6.000 Kg di massa complessiva a terra).

Per quanto riguarda la gestione dei RAEE da parte degli installatori e dei centri di assistenza tecnica (*vedi fig. 3*), poiché non sono previsti luoghi di raggruppamento diversi dal luogo di esercizio dell’attività, i flussi risultano meno “complessi” di quelli relativi ai distributori; la gestione documentale e amministrativa collegata appare invece leggermente più complessa.




Fig. 3 - Flussi logistici e documentali collegati alla gestione dei RAEE degli installatori e dei centri di assistenza tecnica (uno contro uno)

In relazione a questo secondo schema è importante aggiungere che:

- per gli installatori e i centri di assistenza tecnica il raggruppamento dei RAEE è permesso solo presso il proprio esercizio;
- il trasporto al CdR deve avvenire unicamente con mezzi propri;
- per questi soggetti il D.M. 65/2010 non prevede l’obbligo del ritiro gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, a meno che la loro attività non comprenda espressamente anche la vendita delle AEE nuove. E’ opportuno specificare che per gli installatori e i centri di assistenza tecnica è prevista comunque la possibilità di ritiro e gestione in forma semplificata dei RAEE provenienti dalla loro attività di installazione e assistenza presso i nuclei domestici;

- gli installatori e i centri di assistenza tecnica devono dimostrare la provenienza domestica dei RAEE raccolti e trasportati mediante l'Allegato III (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), cui va allegata la fotocopia semplice del documento d'identità del sottoscrittore dell'allegato III. In caso di ritiro presso il domicilio del cliente, nel documento devono inoltre essere riportati anche il nominativo e l'indirizzo del cliente.

In tale contesto, al fine di regolamentare e monitorare i rapporti tra i Gestori dei Centri di Raccolta e i soggetti conferenti (distributori, installatori e centri di assistenza tecnica), a causa dell'insufficienza territoriale/strutturale/logistica dei CdR comunali, nonché al fine di individuare una rete di punti di raccolta intermedi per il conferimento diretto da parte della distribuzione alle organizzazioni gestite dai Produttori, sono stati sottoscritti due ulteriori accordi:

- in data 24 Giugno 2010 il Protocollo d'Intesa tra ANCI, Centro di Coordinamento RAEE e Organizzazioni nazionali di categoria della Distribuzione, per la regolazione dei rapporti fra i distributori e i gestori dei Centri di Raccolta;
- in data 7 Luglio 2010 l'Accordo di programma tra ANCI, Centro di Coordinamento RAEE, e le Organizzazioni Nazionali di Categoria della distribuzione per la raccolta e la gestione dei RAEE.

Lo schema riportato in fig. 4 sintetizza la totalità del sistema di gestione dei RAEE a seguito della pubblicazione del D.M. 65/2010 e degli Accordi successivi ad esso collegati o con esso correlati.




Fig. 4 - Schema di sintesi dei flussi e riferimenti agli Accordi vigenti per la gestione dei RAEE domestici

2. IL PROTOCOLLO D'INTESA TRA I DISTRIBUTORI E I GESTORI DEI CDR. PRINCIPALI CONTENUTI

A seguito della pubblicazione del D.M. 8 marzo 2010 n. 65, al fine di regolare i rapporti amministrativi, tecnici, logistici e operativi del nuovo sistema di raccolta in modalità “uno contro uno” dei RAEE provenienti dai nuclei domestici tra i distributori e i gestori dei Centri di Raccolta, il 24 Giugno 2010 è stato sottoscritto un apposito Protocollo d'Intesa tra l'ANCI e le Associazioni delle imprese di gestione dei servizi ambientali, il CdC RAEE e le principali Associazioni della Distribuzione.

Tale Protocollo di Intesa cerca sostanzialmente di conciliare, regolare e soddisfare le necessità di conferimento dei cittadini/consumatori e degli operatori della Distribuzione (o di terzi che agiscono in loro nome) ai Centri di Raccolta con le esigenze organizzative e gestionali dei Centri di Raccolta stessi.

Secondo il Protocollo d'Intesa, i distributori sono stati distinti in base al quantitativo giornaliero di RAEE conferibile al singolo Centro di Raccolta, ovvero in:

- a. **Piccolo Conferitore:** conferimento giornaliero fino a 200 kg o non oltre quattro pezzi se di peso superiore a 200 kg complessivi; in tal caso il conferimento al CdR avviene senza prenotazione;
- b. **Grande Conferitore:** conferimenti superiori a quanto previsto per il Piccolo Conferitore; in tal caso, l'accesso al Centro di Raccolta potrà avvenire solo ed esclusivamente previa prenotazione (salvo diversi e specifici accordi tra le parti).

Il Protocollo d'Intesa prevede che i Comuni o i Soggetti da essi delegati che scelgono di accogliere i RAEE dalla Distribuzione comunichino, tramite l'apposito portale web (www.cd craee.it), quali CdR risultino sufficientemente strutturati e attrezzati per ricevere i RAEE domestici conferiti dai Distributori.

Inoltre, sempre attraverso il portale del CdC RAEE, il soggetto gestore del Centro di Raccolta deve indicare:

1. da quali ambiti territoriali intendono ricevere i RAEE (ovvero da distributori LdR localizzati nel proprio Comune e nei Comuni conferenti presso il CdR - [opzione A] o dai punti vendita e LdR situati in Comuni diversi dal proprio territorio di competenza - [opzione B]).
2. i giorni e gli orari in cui sia possibile il conferimento dei RAEE da parte dei Distributori (calendario per il conferimento dei distributori);
3. il volume o la superficie massima disponibile per i RAEE conferiti dai distributori.

E' inoltre previsto che i distributori si accreditino al portale del CdC RAEE:

1. indicando la loro modalità di conferimento ai Centri di Raccolta (Piccolo o Grande Conferitore);
2. fornendo i dati di base che identificano il Punto Vendita e i Luoghi di Raggruppamento (codice fiscale, indirizzo, ragione sociale);
3. dichiarando l'elenco degli eventuali trasportatori iscritti alla sezione specifica dell'Albo Gestori Ambientali prevista nel Regolamento di cui al D.M. 65/2010 e da essi incaricati del conferimento.

Nel Protocollo è inoltre specificato che i distributori devono conferire i RAEE al Centro di Raccolta in maniera ordinata e secondo le modalità indicate dal soggetto Gestore del Centro di Raccolta stesso, separando i RAEE nei 5 Raggruppamenti previsti dal D.M. 185/07 e salvaguardando la loro integrità, senza determinare danni alle attrezzature presenti presso il CdR.

Nel Protocollo d'Intesa è infine previsto, con riferimento ai Sottoscrittori (Comuni o i Soggetti da essi delegati) che abbiano esercitato l'opzione B (*ricezione dei RAEE dai Punti Vendita e Luoghi di Raggruppamento situati in comuni diversi da quello in cui ha sede il CdR e dai Comuni conferenti presso il CdR*) e al fine di facilitare il contatto fra i diversi soggetti interessati, che il Distributore, tramite il portale del CdC RAEE, possa generare, stampare, sottoscrivere e successivamente inviare una proposta di Convenzione (basata su un modello standard generato automaticamente dal portale del CdC), che il Sottoscrittore dovrà firmare entro i successivi 30 giorni.

Tale Convenzione potrà non essere firmata dal Sottoscrittore solo con esplicita motivazione; in tal caso, tuttavia, verrà formalizzato il passaggio alla opzione A.

Chiaramente, il Sottoscrittore (Comune o soggetto delegato) potrà avvalersi in ogni momento della facoltà di recedere dalle Convenzioni sottoscritte o di variare le opzioni di conferimento prescelte.

Nel Protocollo di Intesa viene inoltre specificato che:

- i RAEE conferiti dai Distributori ai CdR debbano essere identificati dai soli codici CER 200121*, 200123*, 200135*, 200136;
- il Protocollo d'Intesa sia sottoposto ad una verifica dopo sei mesi (6) dalla data della sua sottoscrizione per valutarne l'efficacia;
- il Protocollo d'Intesa si applichi anche ai Gestori dei Centri di Assistenza Tecnica e agli Installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- siano fatti salvi accordi locali migliorativi rispetto al Protocollo;
- siano respinti dai CdR:
 - rifiuti diversi dai RAEE;
 - RAEE contaminati da altri rifiuti;
 - RAEE privi di componenti essenziali
 - RAEE seriamente danneggiati.

3. COME GESTIRE A LIVELLO TECNICO, OPERATIVO ED ECONOMICO I RAEE PROVENIENTI DALLA DISTRIBUZIONE, DAGLI INSTALLATORI E DAI CENTRI DI ASSISTENZA

Come risulta evidente da quanto riportato nei paragrafi precedenti, il cambiamento generato dall'attuazione del D.M. 65/2010 e degli Accordi ad esso collegati è stato rilevante, così come l'impatto sui livelli gestionali e logistici del sistema di raccolta, in particolare dei Centri di Raccolta.

E' quindi opportuno analizzare tutte le variabili e le attività collegate alla gestione dei Centri di Raccolta, con particolare riferimento all'impatto su di essi del D.M. 65/2010 e degli Accordi ad esso collegati, nonché le valutazioni e le scelte che obbligatoriamente è necessario fare per una corretta, efficace ed efficiente gestione del sistema di raccolta dei RAEE.

3.1 Attività propedeutiche all'accettazione dei RAEE provenienti dall'uno contro uno

E' opportuno che i Comuni e i Soggetti da essi delegati, prima di indicare la propria disponibilità al ritiro dei RAEE della distribuzione provenienti dall'uno contro uno (sia che essa sia stata evidenziata sul portale del CdC RAEE nella sezione dedicata, sia che essa venga comunicata solo a livello territoriale), verifichino l'effettiva sussistenza delle condizioni per poter erogare tale servizio, ciò nel rispetto:

- delle regolamentazioni vigenti a livello locale in materia di gestione dei rifiuti urbani;
- delle prescrizioni autorizzative dei Centri di Raccolta (previste dal D.Lgs. 152/06 o dal D.M. 8 Aprile 2008 e s.m.i.) e sempre in aderenza alle indicazioni e ai limiti previsti dal D.Lgs. 151/2005;
- dello stato logistico, strutturale e gestionale proprio dei Centri di Raccolta.

In particolare, dal punto di vista gestionale, tecnico e operativo, è opportuno:

- verificare a quale fascia di livello di servizio appartiene il Centro di Raccolta (*vedi par. 4.4, delle Condizioni Generali di Ritiro allegate all'Accordo di Programma ANCI-CdC RAEE del 28 marzo 2012*) e se i TMI (tempi massimi di intervento) ad essa collegati possano garantire un adeguato "deflusso" dei RAEE raccolti e gestiti dal Centro di Raccolta in caso di considerevole aumento dei quantitativi determinato dal conferimento dei RAEE della distribuzione; è peraltro necessario tenere in considerazione che i TMI sono correlati ai quantitativi raccolti e che vengono aggiornati semestralmente. Un maggiore flusso di RAEE raccolti può, quindi, portare ad una riduzione dei Tempi Massimi di Intervento; va infine considerato che condizioni particolari sono assicurate dai Sistemi Collettivi in quei casi che lo necessitano.
- verificare, congiuntamente al punto precedente, la disponibilità degli spazi (volumi e superfici) dedicati ai RAEE e la loro "sufficienza", in ordine al rispetto di tutte le norme vigenti e dello stato "logistico e strutturale" del Centro di Raccolta, sempre in relazione ai TMI e ai quantitativi di RAEE previsti/ipotizzabili provenienti dai distributori, dagli installatori e dai centri di assistenza tecnica;
- valutare se le disponibilità orarie (di apertura al "pubblico" e/o di apertura per il ritiro dei RAEE) siano sufficienti a garantire il servizio di ritiro in forma semplificata previsto dal D.M. 65/2010 e se il servizio alle utenze domestiche sia comunque salvaguardato all'interno delle medesime fasce orarie, senza che ciò determini una potenziale riduzione della qualità del servizio medesimo. E' infatti fondamentale che venga in ogni caso garantito il ritiro presso il CdR dei RAEE conferiti direttamente dalle utenze domestiche e, nel rispetto dei criteri di assimilazione, dalle utenze non domestiche. A tal fine è quindi opportuno concordare con i distributori/installatori/centri di

assistenza tecnica un eventuale scaglionamento dei conferimenti, onde evitare la saturazione della capacità del Centro e quindi la riduzione della qualità del servizio rivolto al cittadino;

- verificare se il numero delle risorse, la professionalità e in generale l'esperienza del personale (proprio o di terzi) del centro di Raccolta sia sufficiente a garantire un adeguato servizio di ritiro e deposito dei RAEE;
- in ragione dei due punti precedenti, valutare se sia possibile aumentare i giorni o gli orari di l'apertura del Centro di Raccolta, oppure riservare determinate fasce orarie al conferimento dei distributori, degli installatori e dei centri di assistenza tecnica;
- valutare se sia necessario dotare o meno il Centro di Raccolta di attrezzature dedicate per una più efficiente gestione delle fasi di ritiro e deposito dei RAEE (ad es. muletti, transpallet elettrici, ecc.);
- prevedere una specifica attività di formazione sulle disposizioni D.M. 65/2010 per il personale (proprio o di terzi) dedicato alla gestione del Centro di Raccolta, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 8 Aprile 2008 e s.m.i.;
- integrare o modificare gli eventuali contratti con società o ditte terze affidatarie della gestione o del semplice presidio del Centro di Raccolta, allineandoli ai nuovi e potenzialmente maggiori oneri di verifica e controllo dei flussi di RAEE in entrata, ovvero contemplando la responsabilità sui medesimi e sui relativi documenti di accompagnamento;
- verificare l'impatto dei nuovi oneri previsti dal D.M. 65/2010 sulle procedure, già in essere all'interno del Centro di Raccolta, di controllo dei flussi in entrata e di deposito documentale, correlandolo ai benefici determinati dai Premi di Efficienza cui potranno accedere - fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dall'Accordo di Programma ANCI-CdC RAEE modificato dal Comitato Guida il 13/09/2012 - i CdR che si rendono disponibili a ricevere i RAEE della distribuzione;
- verificare gli eventuali impatti sulle procedure, già in essere, di rendicontazione dei flussi in entrata/uscita dei RAEE, prevedendo eventualmente una registrazione separata dei quantitativi o dei volumi provenienti dai distributori, dagli installatori e dai centri di assistenza tecnica;
- valutare il potenziamento e l'adeguamento degli strumenti informativi (es. cartellonistica) posti all'ingresso del Centro di Raccolta, per garantire un maggior controllo dei flussi, una adeguata rapidità nella gestione dei medesimi, una sicura e "automatica" rendicontazione dei dati e delle informazioni collegate.

Sempre in fase di verifica e valutazione preliminare, a livello territoriale/locale e istituzionale è opportuno o comunque consigliabile:

- confrontarsi con gli organi di regolazione e/o controllo del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Comune, AATO, Provincia, Regione), in particolare nel caso in cui si evidenzino eventuali punti aperti e criticità sia nell'interpretazione della norma che nelle fasi di corretta gestione e rispetto degli oneri previsti dal D.M. 65/2010 e dalle altre norme di riferimento collegate ai RAEE;
- verificare la presenza di distributori, installatori, centri di assistenza tecnica sul territorio, la tipologia e le dimensioni di tale rete, ipotizzando eventualmente che un quantitativo di RAEE sia gestito direttamente da essi (mediante servizio diretto di ritiro da parte dei Sistemi Collettivi);
- organizzare incontri a livello locale con le Associazioni di categoria e/o con i principali distributori, al fine di concordare nel dettaglio e con la maggiore chiarezza possibile le opportune

modalità operative di accesso ai CdR e le condizioni logistiche e amministrative da rispettare (ad es. limitazioni delle quantità conferibili, orari disponibili per il conferimento, ecc.), nonché per determinare le dimensioni quantitative dei flussi di RAEE previsti dalla gestione dell'uno contro uno;

- procedere ad una pre-qualificazione (dati di base, indirizzo punti vendita e/o altri luoghi di raggruppamento ed evidenza della loro iscrizione all'Albo, soggetti trasportatori terzi eventualmente collegati ed evidenza dell'iscrizione all'Albo, ecc.) almeno dei principali distributori presenti sul territorio, sia direttamente che attraverso una prima verifica degli iscritti al portale del CdC RAEE;
- definire, se possibile e se ritenuto opportuno per i soggetti interessati, eventuali accordi per la gestione delle attività di trasporto dal punto vendita - o dal luogo di raggruppamento diverso dal punto vendita - al Centro di Raccolta da parte del Comune o del soggetto delegato alla gestione del servizio di igiene urbana.

È inoltre opportuno che le fasi di verifica e valutazione sopra descritte includano anche una attenta analisi degli impatti (positivi e negativi) e delle opportunità economiche generate dall'uno contro uno, anche in riferimento a quanto previsto dall'Accordo di Programma tra ANCI e CdC RAEE (e dei documenti ad esso collegati, quali le Condizioni Generali di Ritiro) modificato dal Comitato Guida il 13 settembre 2012.

Nello specifico, è necessario:

- valutare e quantificare se vi siano e a quanto ammontino i maggiori oneri (certi o eventuali) generati, ad es., da un eventuale adeguamento/realizzazione dei CdR, o relativi al personale (aumento del presidio e controllo dei flussi e del deposito, formazione, ecc.), dalla maggiore movimentazione e dall'aumento delle aree di deposito dei RAEE, dai maggiori adempimenti amministrativi (controllo documentazione, conservazione documenti, rendicontazione flussi raccolta differenziata, ecc.);
- valutare l'ammontare potenziale dei premi di efficienza cui il Centro di Raccolta potrà accedere aprendo alla distribuzione (*si veda al riguardo quanto previsto al par. 9 dell'Accordo di Programma ANCI-CdC RAEE modificato il 13 settembre 2012.*);
- ipotizzare eventuali ricavi provenienti, ad esempio, da servizi di noleggio di contenitori alla distribuzione e di ritiro dei RAEE presso il punto vendita/luogo di raggruppamento e trasporto di tali rifiuti al Centro di Raccolta¹ (solo per i Comuni o loro soggetti delegati che offrano tali servizi).
- verificare, in ultima battuta, qualora l'impatto della gestione dell'uno contro uno comporti a livello economico un bilancio negativo sul Centro di Raccolta, se e come affrontare tale problematica.

Infine, vale la pena di valutare complessivamente che l'apertura del maggior numero possibile di Centri di Raccolta alla distribuzione in una area geografica non può che favorire una dispersione dei quantitativi da accogliere su più soggetti, rendendo il carico di lavoro su ogni centro minore.

¹ E' opportuno ricordare che i contenitori eventualmente forniti ai Distributori non sono - né in alcun caso possono essere - le unità di carico consegnate in comodato d'uso al Centro di Raccolta dai Sistemi Collettivi.

3.2 Attività di verifica e corretta gestione dell'uno contro uno all'interno del CdR

Al momento dell'accettazione/ritiro all'interno del Centro di Raccolta dei RAEE provenienti dai nuclei domestici ritirati, raccolti e trasportati dai distributori, installatori e centri di assistenza tecnica secondo le modalità semplificate previste dal D.M. 65/2010, è necessario:

- verificare che il Distributore, il trasportatore che agisce in sua vece, o l'installatore / centro di assistenza tecnica che conferiscono i RAEE al Centro di Raccolta, presentino l'apposito Documento di Trasporto (Allegato II) numerato e datato;
- nel caso degli installatori/centri di assistenza tecnica, verificare che essi presentino, oltre all'Allegato II, anche una dichiarazione sulla provenienza domestica dei RAEE (Allegato III), unitamente alla fotocopia del documento d'identità del soggetto - installatore o centro di assistenza - conferente;
- respingere i RAEE "cannibalizzati" (ovvero privi delle loro componenti essenziali) o seriamente danneggiati o contaminati da altri rifiuti, così come quelli che contengono rifiuti diversi dai RAEE;
- verificare, se possibile attraverso l'Allegato II al D.M. 65/2010, che i RAEE conferiti provengano da punti vendita o Luoghi di Raggruppamento siti nel proprio Comune o nel sub-ambito/ambito di riferimento (Unione di Comuni o Provincia), qualora esistano condizioni/convenzioni di sovra-comunalità o di ambito;
- controllare la corrispondenza dei codici CER RAEE, ovvero che nell'Allegato II vengano riportati unicamente i codici CER 200121*, 200123*, 200135*, 200136;
- controllare la corrispondenza tra i RAEE ritirati e la loro descrizione, ovvero i quantitativi riportati nell'Allegato II;
- chiedere l'esibizione dell'avvenuta iscrizione/comunicazione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (nella sezione dedicata) da parte dei distributori/installatori/centri di assistenza e/o dei trasportatori che agiscono in nome e per conto dei distributori per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici;
- verificare che la copia dell'iscrizione "semplificata" del trasportatore sia presente a bordo del mezzo ovvero che sia disponibile per il controllo da parte dell'addetto del Centro di Raccolta;
- verificare che sia barrata la casella "Tipologia dei RAEE: DOMESTICI" nella parte alta del Documento di Trasporto (Allegato II) e che tale scelta sia coerente con l'identificazione dell'utente che conferisce il rifiuto (se compilata). In caso di consegna da parte di un installatore deve essere ritirata anche l'auto-dichiarazione/certificazione (Allegato III) della provenienza del rifiuto e la copia del loro documento identità; il D.M. 65/2010 limita infatti il ritiro 1 contro 1 ai RAEE conferiti dai nuclei domestici e sono esclusi quelli provenienti dalle utenze non domestiche;
- verificare gli estremi autorizzativi del Centro di Raccolta riportati nell'Allegato II;
- tracciare, in entrata e in maniera separata, i quantitativi/volumi conferiti dalla distribuzione, ai fini della rendicontazione dei flussi provenienti dalla distribuzione e comunque in via cautelativa;
- all'atto del conferimento da parte dei distributori/installatori/centri di assistenza tecnica e/o dei trasportatori che agiscono in nome e per conto dei distributori richiedere la separazione dei RAEE nei cinque raggruppamenti previsti dal D.M. 185/07 e nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo di Intesa sottoscritto il 24/06/2010 da CdC RAEE, ANCI e Distribuzione, salvo condizioni migliorative concordate tra le parti;

- verificare che i quantitativi e/o i volumi conferiti non superino quanto previsto dal Protocollo di Intesa sopra richiamato, nel caso in cui si faccia riferimento a tali modalità di gestione, ovvero a quanto differentemente condiviso/concordato tra le parti;
- infine, firmare il Documento di Trasporto (Allegato II, presente in 3 copie): la firma deve essere apposta dall'addetto del Centro di Raccolta e una copia deve essere trattenuta presso il Centro di Raccolta stesso; tale copia deve essere conservate per tre anni.

Di seguito si riportano:

- il documento (Allegato II) che deve accompagnare il trasporto e il conferimento dei RAEE al Centro di Raccolta da parte di tutti soggetti indicati dal D.M. 65/2010, con alcune indicazioni di "sintesi" sulla corretta compilazione e controllo del medesimo a carico del gestore del Centro di Raccolta;
- il documento (Allegato III) che deve accompagnare il trasporto e il conferimento dei RAEE al Centro di Raccolta da parte degli installatori e dei centri di assistenza tecnica, unitamente all'Allegato II di cui sopra e ad una fotocopia del documento d'identità dell'installatore/del gestore del centro di assistenza che sottoscrive il documento. E' opportuno che sia verificata la sua corretta e completa compilazione.

Tutte le attività di gestione dei RAEE in uscita dal Centro di Raccolta sono invece adeguatamente dettagliate e specificate nelle Condizioni Generali di Ritiro allegate all'Accordo di Programma fra ANCI e CdC RAEE del 28/03/2012, modificate dal Comitato Guida ANCI - CdC RAEE il 13 settembre 2012.

4-5-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 102

Allegato II (art.2, comma 2)

Documento semplificato di trasporto dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151

DOCUMENTO DI TRASPORTO DEI RAEE	
NUMERO _____ del _____	
Numero subordinato: _____	
TIPOLOGIA DEI RAEE: <input type="checkbox"/> DOMESTICI <input type="checkbox"/> PROFESSIONALI <input type="checkbox"/>	
DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA TECNICA:	
Cod. Fisc. _____	
Estremi comunicazione Albo: _____	
sede dell'attività _____	
_____ comune _____ via _____ n. _____	
eventuale di verso luogo di raggruppamento dei RAEE (solo per i distributori): _____	
TRASPORTATORE DEL RIFIUTO:	
Cod. Fisc. _____ Targa automezzo: _____	
Estremi comunicazione Albo: _____	
UTENTE CHE CONFERISCE IL RIFIUTO (da compilarsi solo nel caso di ritiro dal domicilio dell'utente)	
Nominativo: _____	
Domicilio presso il quale è effettuato il ritiro del rifiuto:	
_____ comune _____ via _____ n. _____	
DESTINATARIO:	
_____ comune _____ via _____ n. _____	
Responsabile del centro di raccolta (per i RAEE domestici): _____	
estremi autorizzazione centro di raccolta: _____	
Responsabile dell'impianto autorizzato di destinazione (per i RAEE professionali): _____	
estremi autorizzazione impianto di destinazione: _____	
Annotazioni: _____	
Caratteristiche del rifiuto:	
Descrizione (1) _____	Descrizione (2) _____
Codice Elenco rifiuti _____	Codice Elenco rifiuti _____
Quantità (numero pezzi): _____	Quantità: _____
Descrizione (3) _____	Descrizione (4) _____
Codice Elenco rifiuti _____	Codice Elenco rifiuti _____
Quantità: _____	Quantità: _____

VERIFICARE CHE SIA "BARRATA" LA CASELLA DOMESTICI

VERIFICARE GLI ESTREMI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

INDICARE IL NOMINATIVO DELL'ADDETTO DEL CdR CHE RICEVE I RAEE

VERIFICARE GLI ESTREMI DI AUTORIZZAZIONE INDICATI

VERIFICARE LA CORRISPONDENZA CON I RAEE CONFERITI

— 6 —



Allegato III (articolo 4, comma 2)

Documento attestante la provenienza domestica dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche consegnati dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica ai centri di raccolta di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

A) RITIRO DAL DOMICILIO DEL CLIENTE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto _____, installatore/gestore di centro di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche con sede in _____, partita IVA _____, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara che :
 il giorno _____
 presso l'abitazione del Sig. _____
 ubicata in _____ a _____
 in occasione dello svolgimento della propria attività di installazione/manutenzione/assistenza ha prelevato l'apparecchiatura elettrica ed elettronica fuori uso, accompagnata dal documento di Trasporto n. _____ del _____
DATA
FIRMA DELL'INSTALLATORE/ GESTORE DEL CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA

**ALLEGATO III :
DOCUMENTO CHE DEVE
ACCOMPAGNARE LE
FASI DI TRASPORTO E
CONFERIMENTO AL CdR
DA PARTE DEGLI
INSTALLATORI E DEI
GESTORI DEI CENTRI DI
ASSISTENZA TECNICA –
IN AGGIUNTA
ALL'ALLEGATO II**


**PARTE A – DEVE ESSERE
COMPILATA IN CASO DI
RITIRO DEL RAEE
PRESSO IL DOMICILIO
DEL CLIENTE**

B) RITIRO PRESSO IL PROPRIO ESERCIZIO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto _____, installatore/gestore di centro di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche con sede in _____, partita IVA _____, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara che le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso di cui al documento di Trasporto n. _____ del _____ sono state conferite in occasione dello svolgimento della propria attività di installazione/manutenzione/assistenza presso il proprio esercizio da clientela costituita esclusivamente da nuclei domestici
DATA
FIRMA DELL'INSTALLATORE/ GESTORE DEL CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA

**PARTE B – DEVE ESSERE
COMPILATA IN CASO DI
RITIRO DEL RAEE
PRESSO IL PROPRIO
ESERCIZIO**



3.3 Come rispettare il D.M. 65/2010: scelte e opportunità in assenza di un CdR disponibile

L'attivazione delle modalità semplificate di gestione dei RAEE introdotte dal D.M. 65/2010 ha, come noto, fatto leva su una rete di Centri di Raccolta ad oggi non ovunque adeguata e, talora, caratterizzata da limitazioni per quanto concerne il conferimento dei RAEE (ad es. a causa di disposizioni locali e autorizzative limitative, scarsa disponibilità di spazi e/o attrezzature, strutture non adeguate, ecc.).

Ad oggi, peraltro, quasi il 15% della popolazione italiana non ha a disposizione un Centro di Raccolta cui conferire i RAEE (ovvero risiede in Comuni non serviti dal Sistema nazionale di gestione dei RAEE), mentre non tutti i Centri di Raccolta esistenti potranno garantire l'accesso alla distribuzione, o troveranno difficoltà nel garantire tale disponibilità.

Per questo, è utile indicare una serie di scelte/indicazioni, valutazioni, opportunità che potranno essere vagliate dal Comune o dal Soggetto Gestore delegato nel caso in cui non sussistano la possibilità di rispettare quanto previsto dal D.M. 65/2010 causa l'assenza di un Centro di Raccolta.

Tali indicazioni e opportunità possono così essere riassunte:

1. mediante un'analisi di dettaglio costi-benefici e la valutazione di eventuali fonti di sostegno economico (all'interno della TIA/TARSU, finanziamenti a livello locale o nazionale, ecc.), realizzare un Centro di Raccolta comunale, eventualmente dedicato ai soli RAEE, provvedendo ad una progettazione e a un investimento specifico e possibilmente limitato;
2. realizzare un Centro di Raccolta, eventualmente dedicato ai soli RAEE, usufruendo di aree pubbliche o private che già rispettino le condizioni e caratteristiche previste dal D.M. 8 Aprile e successive modifiche e integrazioni (ad es., adeguata pavimentazione, recinzione, copertura dagli agenti atmosferici, ecc.);
3. procedere alla sottoscrizione di una specifica convenzione con altri Comuni già dotati di un CdR (come previsto dal D.Lgs. 151/05, comma 1, lettera a);
4. nel caso di sub-ambiti, Unioni di Comuni, Ambiti Territoriali Ottimali, individuare almeno un CdR comprensoriale o d'ambito;
5. qualora non sia possibile dotarsi di un CdR, procedere alla sottoscrizione di una specifica convenzione con impianti autorizzati di privati o di terzi;
6. dirottare, previo accordo tra le parti, i distributori presso Centri privati organizzati e gestiti in accordo con i Produttori (Centri di Raccolta previsti dal D.Lgs. 151/05, comma 1, lettera c) laddove esistenti.

In quest'ultimo caso, è opportuno individuare la procedura più corretta e facilmente gestibile per rendicontare tali flussi (di rifiuti urbani) nella raccolta differenziata delle aree/territori di provenienza e competenza del Comune/Soggetto Gestore da esso delegato.